

Circolare n°127/C/2022: bonus fiscali edilizi – Sconto/Cessione – FAQ AdE del 17/03/2022.

28 Marzo 2022

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all'Agenzia l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Si rende noto alle Imprese Associate che l'articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID (che era stato previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - cd. decreto Sostegni-ter - poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità - a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) - di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti "qualificati"). Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l'affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
PRIMA CESSIONE O SCONTO	Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"

	Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti "qualificati"
CESSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti "qualificati"
	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti "qualificati"

47993-Circolare 127_C_2022.pdf [Apri](#)